

Regolamenti Comunali



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SUI PROBLEMI SOCIALI (Approvato con atto C.C. n. 65 del 28.11.2006 e modificato con deliberazione di C.C: n. 25 del 30.05.2007)

- **Art. 1 - Premessa**
- **Art. 2 - Compiti e poteri**
- **Art. 3 - Composizione**
- **Art. 4 - Organi**
- **Art. 5 - Nomina**
- **Art. 6 - Durata**
- **Art. 7 - Convocazione**
- **Art. 8 - Spese**
- **Art. 9 - Modifiche**
- **Art. 10 - Rinvio**
- **Art. 11 - Entrata in vigore**

Art. 1 Premessa

Considerato che nello Statuto del Comune di Montale all'art 6, il Comune promuove e riconosce il ruolo del volontariato, come espressione libera ed autonoma della comunità locale attribuendo al volontariato, nelle forme associate e senza fini di lucro, una funzione complementare a quella delle strutture pubbliche quale portatore di bisogni, di solidarietà morale e di pluralismo sociale.

Art. 2 Compiti e poteri

1. La Consulta ha funzioni di supporto alla programmazione ed ha il potere di formulare proposte alla Giunta e al Consiglio Comunale con obbligo di esame da parte degli stessi.
2. In particolare, ha il compito di:
 - a) contribuire alla programmazione annuale degli interventi sociali e alla loro verifica in un rapporto strutturato e non episodico fra Enti locali, Associazioni del volontariato, Operatori del settore e altri soggetti pubblici e privati portatori di rilevanti istanze sociali;
 - b) esaminare i problemi normativi ed organizzativi in relazione alle attività del volontariato e degli altri soggetti anche in rapporto alle pubbliche Istituzioni;
 - c) avanzare proposte per la promozione e la sensibilizzazione del volontariato operante nel territorio comunale;
 - d) attuare programmi di collaborazione e di scambio di esperienze fra le varie Associazioni nei diversi ambiti di intervento;
 - e) sollecitare positivamente gli enti pubblici preposti agli interventi sanitari e socio-assistenziali indirizzando l'attività al perseguimento degli obiettivi e alla realizzazione dei programmi e dei progetti indicati dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune.

Art. 3
Composizione

1. La Consulta è formata :

- a) dal un rappresentante designato da ciascuna associazione di volontariato aderente alla Consulta;
- b) n. 1 componente per ogni gruppo consiliare.

Art. 4
Organi

1. Sono organi della Consulta: il Presidente e l'Assemblea dei Rappresentanti.
2. L'Assemblea dei rappresentanti potrà articolarsi in commissioni e gruppi di lavoro che affrontano problemi specifici secondo le proprie competenze ed esperienze.

Art. 5
Nomina

1. Il Presidente della Consulta viene nominato dall'Assemblea dei rappresentanti nel proprio seno, dandone comunicazione al Consiglio comunale che, nella prima seduta utile, ne prende atto.
2. I componenti la Consulta ed i loro eventuali sostituti sono nominati dall'Assemblea dei rappresentanti, dandone comunicazione al Consiglio comunale che ne prende atto

Art. 6
Durata

1. Il Presidente ed i membri designati dalle Associazioni non possono contemporaneamente ricoprire cariche elettive.
2. L'Assemblea ha la durata dell'Amministrazione comunale.

Art. 7
Convocazione

1. L'Assemblea dei rappresentanti è convocata dal Presidente che può procedere a tale convocazione anche su richiesta di un solo membro della Consulta.
 2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno in corrispondenza dell'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.
- Alle riunioni della Consulta possono prendere parte rappresentanti della ASL n. 3.

Art. 8
Spese

1. Le spese di funzionamento, compatibilmente con le esigenze di bilancio, fanno carico all'Amministrazione Comunale la quale assicura anche la sede delle riunioni, le eventuali apparecchiature e strumenti necessari per l'espletamento delle funzioni di competenza avvalendosi della struttura del Servizio funzionale preposto.

Art. 9
Modifiche

1. Il presente Regolamento può essere modificato e /o integrato dal Consiglio Comunale previo parere obbligatorio , ma non vincolante da parte della Consulta.
2. Proposte di modifica possono essere presentate anche dalla Consulta.

Art. 10

Rinvio

1. Per il funzionamento degli Organi di cui all'art 4 del presente Regolamento si fa rinvio alla disciplina prevista dal Regolamento del Consiglio Comunale in quanto applicabile e compatibile.
2. Si considera valida la seduta quando siano presenti il Presidente ed almeno il la metà dei componenti.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a far tempo dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.